



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 207  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 6 maggio 2014

**INDICE****Commissioni riunite**5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):*Plenaria* . . . . . *Pag.* 38<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):*Plenaria (notturna)* . . . . . *Pag.* 15**Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:*Plenaria (notturna)* . . . . . *Pag.* 232<sup>a</sup> - Giustizia:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 41

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 20.*

IN SEDE REFERENTE

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione D'ALÌ (NCD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento alle disposizioni di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione, segnalando in primo luogo, che il decreto in esame aumenta il saldo netto da finanziare nell'anno in corso per un importo pari a 18,1 miliardi di euro, mentre nel biennio successivo il saldo aumenta di circa 80 milioni all'anno. In termini di fabbisogno, il provvedimento incide per 0,8 miliardi nel 2014, per poi scendere a 8 milioni nel 2015 e 54 milioni nel 2016. L'indebitamento netto rimane pressoché invariato nel triennio, l'effetto del provvedimento essendo pari a 5 milioni di euro nel 2014, 12 milioni nel 2015 e 13 milioni nel 2016. L'articolo 8 stabilisce che le amministrazioni pubbliche rendono accessibili sui propri siti istituzionali i dati relativi alla spesa relativa ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti in ottemperanza ad un obbligo di trasparenza. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo dispone che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'I-

talia siano liberamente accessibili. Il comma 4 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 riducano la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014. È inoltre stabilito che le stesse riduzioni si applichino, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Il comma 5 prevede poi che gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni centrali siano definiti in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che acquistano ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento, ove esistenti.

L'articolo 9 stabilisce che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione. L'articolo 13 stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.

L'articolo 10 disciplina i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi (previste dagli articoli 8 e 9), attribuendole all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la quale li esercita secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il comma 1 dell'articolo 12 riguarda poi il conto corrente della Cassa depositi e prestiti S.p.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato e consente al Ministro dell'economia e delle finanze di allineare il periodo di rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria a quello dell'effettiva maturazione. Il comma 2 rimodula le provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione dell'andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio.

L'articolo 13 pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate (e per il personale della Banca d'Italia, nel rispetto dell'autonomia della medesima). La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente (fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori). Il termine di decorrenza (anche ai fini pensionistici, *pro rata*) è il 1° maggio 2014.

L'articolo 14 dispone che, salvo alcune eccezioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nel-

l'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Limitazioni analoghe sono disposte dal comma 2 per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo 16 prescrive un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 240 milioni. La definizione delle voci di spesa da tagliare è demandata a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il medesimo articolo reca, altresì, l'autorizzazione temporanea all'adozione di regolamenti di organizzazione dei ministeri, nella forma di decreti del Presidente del Consiglio, al fine di realizzare interventi di riordino comportanti riduzioni di spesa ulteriori (comma 4). Inoltre, dispone, al comma 5, l'integrale de-finanziamento dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze. Stabilisce poi una riduzione del 20 per cento per il periodo maggio-dicembre 2014, della indennità di diretta collaborazione, spettante agli addetti in servizio degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Il comma 7 prevede l'incremento, per l'importo di 4,8 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 46-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 che è finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo. Il comma 8 autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare ISA S.p.A., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 10,7 milioni di euro entro il 31 luglio 2014. Il comma 9 prevede il versamento in entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio 2014, della somma di 5,5 milioni di euro da parte del Commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero delle politiche agricole già di competenza dell'*ex* Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura.

L'articolo 17 prescrive che Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte costituzionale riducano, per l'anno 2014, le proprie spese per un importo complessivo collettivo di 50 milioni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, riduce per complessivi 5,5 milioni di euro, per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile. Le somme relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012, versate – per l'importo di 4,5 milioni – nell'anno 2014 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, i regimi tariffari postali agevolati previsti per i candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai consigli delle Regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle Regioni a statuto speciale e delle Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i partiti politici che accedono alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini.

L'articolo 19 prevede che le Province e le Città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per effetto della loro riorganizzazione quale disciplinata dalla legge n. 56 del 2014.

L'articolo 20, comma 1, stabilisce che, al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzino, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. L'articolo 21 dispone che, ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la società possa cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di società partecipate, garantendo la continuità del servizio erogato. Lo stesso articolo dispone, inoltre, che le somme da riversare alla Concessionaria, siano ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.

L'articolo 23 affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 ottobre 2014 di un programma di razionalizzazione ed incremento di efficienza delle società municipalizzate. L'articolo 24 reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive (commi 1 e 4) e per la manutenzione degli immobili (comma 3), nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (comma 2). L'articolo 27 novella la normativa riguardante i debiti delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 aggiunge un nuovo articolo 7-*bis* al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, prevedendo nuove modalità di monitoraggio dei debiti, dei relativi pagamenti e degli eventuali ritardi, che passano attraverso la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta nel 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il comma 2 modifica il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente la certificazione delle somme dovute ai creditori, ampliando il perimetro delle amministrazioni tenute alla certificazione dei debiti non estinti, recando una nuova disciplina delle nomine commissariali, rafforzando le sanzioni a carico degli eventuali responsabili nelle ipotesi di inadempimento e ponendo altresì alcuni limiti alle rispettive pubbliche amministrazioni.

L'articolo 28 dispone che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effet-

tuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 29 stabilisce che siano attribuite agli enti locali le risorse della sezione che li riguarda, nell'ambito del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» non erogate nelle precedenti istanze mentre l'articolo 30 precisa che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'articolo 31, al comma 1, incrementa, per l'anno 2014, di 2.000 milioni di euro la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, mentre l'articolo 32 incrementa di 6.000 milioni per l'anno 2014 il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 33 consente ai Comuni in dissesto finanziario di accedere per l'anno 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. L'anticipazione, che l'ente locale entro 30 giorni dal ricevimento deve mettere a disposizione dell'organo di liquidazione, è concessa fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

L'articolo 34, comma 1, prevede che per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 (pagamento dei debiti certi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni) e all'articolo 5 del decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, le Regioni possano accedere alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano quelli sanitari effettuati dalle Regioni nel periodo dal 1° gennaio 2013 all'8 aprile 2013.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 35 recano norme intese ad assicurare l'effettività dei pagamenti dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 7 incrementa, nella misura di 770 milioni di euro, le risorse per il 2014 relative alle anticipazioni di liquidità per i suddetti debiti sanitari. Il comma 8 modifica la disciplina sulle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

L'articolo 36 autorizza – al comma 1 – una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, del Ministero dell'interno, maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende sanitarie locali. L'articolo 41 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di allegare, a decorrere dall'esercizio 2014, ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; in caso di ritardi

nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014, le Amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo. L'articolo 43 novella la disposizione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), relativa alla certificazione dei bilanci mentre l'articolo 44 persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 46 determina un contributo delle Regioni a statuto speciale e Province autonome alla finanza pubblica.

L'articolo 47, comma 1, stabilisce che le province e le città metropolitane assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 576,7 milioni per l'anno 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'articolo 48, al comma 1, prevede che per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L'articolo 49 prevede l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, si procederà alla eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio ed alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 50, al comma 1, prevede che, in relazione a quanto disposto dal testo in esame in tema di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri, siano ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015 le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di bilancio, ad effettuare variazioni compensative, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. Il comma 3, poi, prevede una ulteriore riduzione – nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 – dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di

contabilità; tali soggetti, ai sensi del comma 4, possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti. Il comma 5 incrementa dal 12 al 15 per cento la quota della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 che è possibile riversare annualmente al bilancio dello Stato, da parte degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, in via sostitutiva degli obblighi di contenimento della spesa cui sono soggetti. Il comma 6 istituisce un fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti. In merito all'attuazione delle disposizioni concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il comma 7 autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, mentre il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Il comma 9 sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013, incrementando i livelli massimi del saldo netto da finanziare (da 39,1 miliardi di euro a 59,1 miliardi) e del ricorso al mercato finanziario (da 300 miliardi di euro a 320 miliardi), per l'anno 2014. Il comma 10 reca una norma di copertura di oneri recati dal provvedimento, mentre il comma 11 prevede il monitoraggio sulle maggiori entrate IVA derivanti dalle misure concernenti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; viene quindi introdotta una clausola di salvaguardia che opera, stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consente il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2014, dovrà stabilire un aumento delle accise tale da assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Rinvia infine, per un esame più approfondito della norma richiamata, ai dossier del Servizio del Bilancio (nota di lettura n. 45) e del Servizio del Studi (n. 137).

La relatrice per la 6<sup>a</sup> Commissione GUERRA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento alle disposizioni di competenza della 6<sup>a</sup> Commissione, anzitutto l'articolo 1, che interviene sull'articolo 13 del TUIR, al fine di disporre il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati ammessi alla detrazione per lavoro dipendente; l'importo del credito è pari a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; a una quota di 640 euro, per i redditi superiori a 24.000 euro ma non a 26.000 euro; la quota decresce in funzione del rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo (al netto della rendita catastale della prima casa, e l'importo di 2.000 euro. Il credito spetta ai soggetti percettori dei suddetti redditi la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione spettante per reddito di lavoro dipendente e assimilati. La disposizione si applica per il solo periodo di imposta 2014 e viene adottato in

attesa di un intervento di carattere strutturale che dovrebbe essere attuato successivamente con la legge di stabilità per l'anno 2015, utilizzando la dotazione di apposito fondo costituito dal successivo articolo 50, comma 6. Il credito in esame deve essere rapportato con riferimento al periodo di lavoro effettuato nell'anno; vengono altresì disciplinati in termini operativi le modalità di riconoscimento del credito con una disciplina recata al di fuori del TUIR. Si prevede infine che l'INPS recuperi i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'articolo 2 opera, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione, di circa il 10 per cento delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici. In particolare si riduce anzitutto dal 3,9 per cento al 3,50 per cento l'aliquota applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei soggetti passivi IRAP; si riduce, inoltre: dal 4,20 per cento al 3,80 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori; dal 4,65 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari; dal 5,90 per cento al 5,30 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione. Si provvede infine a ridurre dall'1,9 per cento al 1,70 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi. In sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle predette aliquote novellate, si applicano delle aliquote ridotte (intermedie). Si conferma inoltre quanto già previsto dalla risoluzione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 10 dicembre 2008, e cioè che le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, in luogo di un punto percentuale, variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

L'articolo 3, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del 26 per cento, in luogo del 20 per cento attualmente previsto, l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano: sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del TUIR; sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del TUIR. Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota del 26 per cento le seguenti fattispecie: obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, quali titoli di Stato e buoni di risparmio postali, obbligazioni emesse da altri Stati inseriti nella cosiddetta *white list*, compresi i loro enti territoriali, titoli di risparmio per l'economia meridionale. È altresì escluso, tra le altre, il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare. Sono

quindi disciplinati i criteri di prima applicazione della nuova normativa. In estrema sintesi si prevede, per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli similari, che l'applicabilità della nuova aliquota operi sui proventi maturati dal 1° luglio 2014; per i dividendi e altri utili da partecipazione, la nuova aliquota opera su dividendi e utili percepiti dal 1° luglio 2014. Per le plusvalenze è ammesso l'affrancamento al 30 giugno 2014.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 10, reca una serie di disposizioni di coordinamento in ordine all'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 3 in materia di tassazione dei rendimenti degli strumenti finanziari, ma anche elementi innovativi quale l'abrogazione delle ritenute sui bonifici provenienti dall'estero. Il comma 11 novella l'articolo 1, comma 145, della legge di stabilità per il 2014, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, al fine di prevedere il versamento delle imposte sostitutive ivi previste in un'unica soluzione, anziché in tre rate, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Il comma 12 novella il comma 148 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, prevedendo che il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia ivi previsto sia effettuato in un'unica soluzione e nella misura del 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2013.

L'articolo 5, novellando l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, differisce i termini relativi all'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo ivi previsto. In particolare: si differisce dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 il termine entro il quale dovrà essere adottata la determinazione direttoriale che dovrà fissarne l'incremento, che non avrà più decorrenza dal 1° maggio 2014 ma dal 1° agosto 2014; si rideterminano conseguentemente le maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo, che saranno, quindi, pari a 23 milioni di euro nel 2014, in luogo dei 33 milioni precedentemente previsti.

L'articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi. Il Governo si impegna inoltre ad attuare un programma per la definizione di ulteriori misure al fine di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013.

L'articolo 7 prevede che la procedura delineata dall'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011 (secondo cui, a decorrere dal 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale) si applica fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dello stesso anno rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali valutate,

dal 2013, in 300 milioni, vengono poste a copertura degli oneri del presente decreto.

Con il comma 1 dell'articolo 11 si riducono i costi di riscossione legati ai compensi agli intermediari del servizio F24. A tal fine, i trasferimenti all'Agenzia delle entrate vengono ridotti e l'Agenzia stessa rivedrà le condizioni, anche di remunerazione, delle riscossioni dei versamenti unitari, in modo da ottenere nel 2014 riduzioni di spesa del 30 per cento rispetto al 2013, e del 40 per cento in ciascuno degli anni successivi. Il comma 2 prevede un sempre più largo uso dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, i quali sono resi obbligatori in una serie di casi. Il comma 3 regola le deleghe di versamento anche di un soggetto terzo, stabilendo che l'intestatario effettivo della delega resti comunque responsabile ad ogni effetto.

L'articolo 22, al comma 1, stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con riferimento alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, il reddito è determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento, mentre nella legislazione previgente il reddito era determinato in via catastale, perché le attività in questione erano considerate produttive di reddito agrario. Il comma 2 interviene in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevedendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione concernente i predetti terreni in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

L'articolo 25 anticipa al 31 marzo 2015 (rispetto al 22 maggio 2015) l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, alle quali è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP).

L'articolo 42 istituisce, presso ciascuna pubblica amministrazione, il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

L'articolo 37 introduce alcune tipologie di strumenti atte a favorire la cessione dei crediti certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. La disciplina si applica ai debiti di parte corrente – certi liquidi ed esigibili – maturati alla data del 31 dicembre 2013 e certificati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Si prevede, tra l'altro, che i debiti certificati siano

assistiti da garanzia dello Stato dal momento della cessione o della ridefinizione; si estende la garanzia dello Stato anche a debiti non certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma la cui certificazione sia richiesta dal creditore e concessa dalle amministrazioni interessate, tramite l'apposita piattaforma elettronica per la certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni, entro certi termini temporali. Si introduce la procedura, attivabile in caso di carenza di liquidità, finalizzata alla ridefinizione dei termini e delle modalità di pagamento del debito; anche la Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali possono acquisire i crediti anche al fine di procedere alla loro ridefinizione. Viene poi istituito il Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuiti 150 milioni di euro, ed un fondo, con dotazione di un miliardo di euro per il 2014, per integrare le risorse desinate alle garanzie dello Stato.

L'articolo 38 stabilisce che la cessione dei crediti effettuata attraverso la piattaforma elettronica possa essere stipulata mediante scrittura privata. Le cessioni possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Si dispone inoltre l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2013 relative a diversi aspetti della cessione dei crediti.

L'articolo 39 novella l'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che dispone in merito alla compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazioni, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario. In particolare, attraverso l'eliminazione del riferimento ai crediti maturati al 31 dicembre 2012, viene estesa la possibilità di effettuare tale compensazione anche ai crediti maturati successivamente a tale data.

L'articolo 40 proroga al 30 settembre 2013 (dal 31 dicembre 2012) il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti.

L'articolo 45 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell'onere annuale che gli enti devono destinare al servizio di tale debito. La ristrutturazione riguarda le operazioni di indebitamento aventi le seguenti caratteristiche: vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze; vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione og-

getto della norma non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni (*ex* Regolamento UE 479/2009).

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 6 maggio 2014

### Plenaria

19<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*

MATTEOLI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.*

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MATTEOLI avverte che sono stati presentati gli emendamenti 5.18 (testo 3), 9.0.100, 10.1000 (già 10.0.12), 10.0.200 e 12.100.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.25 per presentare l'emendamento 13.0.3 (testo 2), di analogo contenuto, che riformula la corrispondente proposta emendativa.

Si procede di seguito all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.3, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.13. Invita a ritirare gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.7, 8.12, 8.14, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7, dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime parere favorevole

sull'emendamento 8.2 e si riserva di approfondire gli aspetti finanziari connessi agli emendamenti 8.6, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.8.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole agli emendamenti da questi presentati.

Gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.7, 8.12, 8.14, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7 sono ritirati dai rispettivi relatori.

Verificata la presenza del numero legale le Commissioni riunite respingono con distinte votazioni gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.13.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 8.200, 8.2, 8.6, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.8.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.2, 9.3 (testo 2), 9.4, 9.6, 9.0.14, 9.0.9 e 9.0.16. Invita a ritirare gli emendamenti 9.5, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 9.0.1, 9.0.18, 9.0.19, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.17, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.15, dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.15 e 9.9.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole agli emendamenti da questi presentati, ad eccezione dell'emendamento 9.0.100.

Gli emendamenti 9.5, 9.8, 9.10, 9.12, 9.13, 9.0.1, 9.0.18, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.17, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.15 sono ritirati dai rispettivi relatori.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 9.7, 9.15 e 9.9 e sono respinti gli emendamenti 9.1 (testo 2), 9.2, 9.3 (testo 2), 9.4, 9.6, 9.0.14 e 9.0.16. L'emendamento 9.0.11 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 9.11, 9.14, 9.16, 9.17, 9.0.19, 9.0.100, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara di sottoscrivere a nome del suo Gruppo l'emendamento 10.0.1000 (già 10.0.12).

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 10.12.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1000 (già 10.0.12), 10.1, 10.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.17, 10.18, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.32, 10.36, da 10.37 a 10.43, 10.47, 10.48, 10.49, 10.52, 10.53, 10.54, da 10.68 a 10.72, da 10.80 a 10.83, 10.86, 10.88, 10.89, 10.91, da 10.92 a 10.96, 10.0.6, 10.0.5, 10.0.902 (già 10.0.20), 10.0.8, 10.0.9. Invita a ritirare gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.11, 10.16, 10.31, 10.33, 10.45, 10.46, 10.51, 10.55, 10.61, da 10.62 a 10.67, 10.73, 10.84, 10.85, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.11, dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.0.5, 10.0.6, 10.34, 10.44, 10.50, da 10.56 a 10.59, da 10.74 a 10.79, 10.90, 10.97 e 10.0.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.60, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole «acquisizione e» e sostituendo la parola «disponibili» con la seguente «esistenti». I senatori BORIOLI (*PD*) e DI BIAGIO (*PI*) sottoscrivono la riformulazione proposta e presentano l'emendamento 10.60 (testo 2), sul quale il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione Mirabelli esprime parere favorevole.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

Gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.11, 10.16, 10.31, 10.33, 10.45, 10.46, 10.51, 10.55, 10.61, da 10.62 a 10.67, 10.73, 10.84, 10.85, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4 e 10.0.11 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Con successive votazioni sono approvati gli emendamenti 10.5, 10.6, 10.7, 10.15 (testo 2), 10.24, 10.34, 10.44, 10.50, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60 (testo 2), 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.87, 10.90, 10.97 e 10.0.10.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 10.19, 10.28, 10.29, 10.98, 10.99, 10.0.1204, 10.0.9, 10.0.100 e 10.0.200.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.41, 10.42, 10.92 e 10.93.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.2 e 11.3 e parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.0.1 e 11.0.02.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

All'esito di distinte votazioni risultano approvati gli identici emendamenti 11.2 e 11.3 e respinti gli emendamenti 11.1, 11.0.1 e 11.0.2.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 11.0.100.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione Stefano ESPOSITO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.12, 12.15, 12.16 e 12.18. Invita a ritirare gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.9, 12.11, 12.13 e 12.0.2 (testo 2), dovendo altrimenti esprimere parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.19.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

Gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.9, 12.11, 12.13 e 12.0.2 (testo 2) sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Con votazioni successive sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.12, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18.

Il presidente MATTEOLI fa presente che i contenuti degli emendamenti 12.14 (testo 2), 12.100 e 12.19 sono integrativi dell'emendamento 12.20.

Propone pertanto di votare gli emendamenti 12.14 (testo 2), 12.100 e 12.19 come subemendamenti che recano commi aggiuntivi all'articolo 12, come sostituito dall'emendamento 12.20.

Le Commissioni riunite convengono.

All'esito di distinte votazioni, risultano pertanto approvati i subemendamenti 12.14 (testo 2), 12.100 e 12.19, nonché l'emendamento 12.20, conseguentemente modificato.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si procede all'esame dell'unico emendamento all'articolo 14.

Previo parere contrario del relatore e del Rappresentante del Governo l'emendamento 14.1 è dunque respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,20.*

## ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1413

(al testo del decreto-legge)

### Art. 5.

#### 5.18 (testo 3)

I RELATORI

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

---

### Art. 9.

#### 9.0.100

I RELATORI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(IMU estero)*

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014».

---

## **Art. 10.**

### **10.60 (testo 2)**

CAMPANELLA, BORIOLI, DI BIAGIO

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie».

---

### **10.1000 già 10.0.12**

RICCHIUTI, LO GIUDICE, CASSON, ALBANO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SCIBONA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Edilizia residenziale sociale*). – 1. I finanziamenti pubblici finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi sociali sono destinati esclusivamente a interventi edilizi che non comportano consumo di suolo naturale».

---

### **10.0.200**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Definizione amministrativa e contabile interventi ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse secondo quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e, qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra Regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

2. Le risorse non utilizzate a valere sul programma straordinario di cui all'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere utilizzati per il piano di cui all'articolo 4.».

---

## Art. 12.

### 12.100

#### I RELATORI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è soppresso.

1-ter. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo

le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

---

### **Art. 13.**

#### **13.0.3 (testo 2)**

LANIECE, ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

**146<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. –** *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. –** *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. –** *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. –** *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

**(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. –** *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita

(737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali

(878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

(907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita

(1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita

(1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

(1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo

(1274) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo

(1280) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie

(1281) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*
- (1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*
- (1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*
- (1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*
- (1429) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti**

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato: il n. 2, a firma del relatore Calderoli, e il n. 3, a firma del senatore Bruno.

Comunica inoltre di aver presentato, a sua volta, l'ordine del giorno n. 4, anch'esso pubblicato in allegato.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno n. 1. Inoltre, chiede chiarimenti sull'ordine del giorno n. 4, a firma della relatrice Finocchiaro, che – in premessa – presuppone esplicitamente l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 1429, di iniziativa del Governo, come testo base per il seguito dell'esame, per poi indicare alcune linee di indirizzo.

A suo avviso, così concepito, l'ordine del giorno potrebbe indirettamente limitare il diritto di voto dei membri della Commissione. Ricorda che, nella seduta antimeridiana, era stato assicurato che le votazioni degli atti di indirizzo sarebbero state distinte da quella sul testo base. Con l'ordine del giorno n. 4, invece, si prefigura sostanzialmente una votazione contestuale.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel condividere le perplessità espresse dal relatore Calderoli, rileva che non appare chiaro se, a seguito di un'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4, il testo base che sarà proposto per il seguito dell'esame dovrà intendersi come già modificato, coerentemente con le determinazioni in esso contenute, oppure se quelle linee di indirizzo si limitano ad anticipare il contenuto di emendamenti che saranno successivamente presentati.

La PRESIDENTE osserva che l'adozione formale di un testo per il seguito dell'esame costituisce un passaggio procedurale di assoluto rilievo, in quanto rappresenta il presupposto per la presentazione degli emendamenti. La scelta di indicare nell'ordine del giorno il disegno di legge di iniziativa governativa come testo base discende da una valutazione di natura politica, orientata a prefigurare contestualmente il testo al quale riferire gli emendamenti e le linee di intervento sulle quali sembra potersi determinare, alla luce del dibattito, un consenso maggioritario.

In ogni caso, i componenti della Commissione sono pienamente garantiti nell'esercizio delle proprie prerogative, in quanto saranno svolte di-

stinte votazioni sugli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, e, successivamente, sull'adozione del testo base.

In riferimento ai rilievi del senatore Crimi, precisa che l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4 non determina una modificazione dei contenuti del disegno di legge che sarà adottato come testo base. Si tratta, infatti, di uno strumento di indirizzo, che si limita esclusivamente ad individuare gli orientamenti sulla base dei quali la maggioranza della Commissione si impegna a modificare il testo nelle fasi successive dell'esame.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) non considera convincenti le argomentazioni prospettate dalla Presidente e ribadisce i rilievi, già formulati nella seduta antimeridiana, sulla scelta di una procedura innovativa e irragionevole.

Sarebbe preferibile, infatti, porre in votazione gli ordini del giorno, per verificare l'orientamento della maggioranza della Commissione. In una successiva seduta, i relatori dovrebbero, quindi, sottoporre alla Commissione una proposta di testo base per il seguito dell'esame, che già incorpori le determinazioni assunte con gli atti di indirizzo eventualmente approvati.

A suo avviso, inoltre, la presentazione di un ordine del giorno che prefiguri espressamente l'adozione come testo base del disegno di legge costituzionale n. 1429 contraddice le assicurazioni fornite dalla Presidente, nella seduta antimeridiana, circa la possibilità di votare prima gli ordini del giorno e successivamente, seppure in tempi ravvicinati, l'adozione del testo base.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), nel condividere i rilievi formulati, ricorda che la seduta antimeridiana si era conclusa con l'auspicio della presentazione di un ordine del giorno unitario da parte dei due relatori, nel quale si sarebbero dovute indicare le questioni su cui le forze politiche avrebbero potuto convergere. Peraltro, gli ordini del giorno n. 2 e n. 4, sottoscritti, rispettivamente, dal relatore Calderoli e dalla senatrice Finocchiaro, non divergono in misura significativa sulle modifiche da apportare al testo del Governo.

Sarebbe stato preferibile, quindi, che i relatori avessero deciso di predisporre un testo base coerente con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

In ogni caso, invita la presidente relatrice Finocchiaro a sopprimere, dall'ordine del giorno n. 4, il riferimento all'adozione del disegno di legge n. 1429 come testo base per il seguito dell'esame, così da non inasprire il confronto tra le forze politiche che, al contrario, hanno manifestato una comune volontà di riformare l'architettura istituzionale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*), dopo aver sottolineato le proprie perplessità sulla procedura che si intende seguire, sottolinea che il contenuto del disegno di legge costituzionale n. 1429 si discosta in modo significativo dalle opinioni espresse nel corso della discussione generale e,

quindi, non può essere adottato come testo base. Osserva che un irrigidimento di tale posizione non favorisce il seguito del dibattito, che finora si è dimostrato molto costruttivo.

La senatrice LO MORO (*PD*) non condivide i rilievi formulati sulla procedura da seguire. Nella seduta antimeridiana, infatti, era stata ipotizzata la presentazione di un ordine giorno unitario, sottoscritto da entrambi i relatori, ma si era comunque convenuto di procedere, successivamente, all'adozione del testo base. La presentazione di due atti di indirizzo distinti non modifica, quindi, quanto era stato concordato. Peraltro, gli ordini del giorno n. 2 e n. 4 presentano numerose analogie, salvo che per alcuni aspetti. Sottolinea, inoltre, che l'ordine del giorno del relatore Calderoli non appare perfettamente conforme all'esito del dibattito, nel corso del quale, ad esempio, non è emersa una posizione condivisa circa un elenco tassativo delle materie di competenza esclusiva regionale.

Gli ordini del giorno presentati, se approvati dalla Commissione, forniranno, comunque, linee di indirizzo utili per orientare la successiva presentazione degli emendamenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel formulare osservazioni critiche sulla procedura che si intende seguire, ritiene non corretto, anche sul piano dei rapporti istituzionali, anticipare, in un ordine del giorno, la scelta di adottare come testo base il disegno di legge costituzionale di iniziativa del Governo che, a suo avviso, presenta molti profili di criticità, soprattutto con riferimento alla elezione di secondo livello dei senatori.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che l'ordine del giorno, essendo un atto di indirizzo, non può, a suo avviso, espressamente prefigurare l'acquisizione formale di un testo base. Sarebbe allora più coerente invertire le fasi procedurali, per non incorrere in vizi formali di procedura, peraltro nell'*iter* di esame di disegni di legge di revisione costituzionale.

Sottolinea che, sebbene fosse stato predisposto un ordine del giorno unitario da parte dei due relatori, il testo è stato poi sottoposto informalmente alla valutazione del Governo e, quindi, significativamente modificato dalla relatrice Finocchiaro. A quel punto, sono venute meno le condizioni per la presentazione di un ordine del giorno condiviso.

Stigmatizza, quindi, l'irrigidimento della posizione del Governo, che ha sostanzialmente preteso l'adozione del proprio disegno di legge come testo base per il seguito dell'esame, nonostante la disponibilità, precedentemente manifestata, ad accogliere i rilievi emersi nel dibattito in Commissione, per giungere ad una riforma condivisa.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che l'auspicio di pervenire ad una posizione quanto più possibile condivisa contraddice la pretesa, da parte dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene, di imporre l'adozione del disegno di legge costituzionale del Governo come testo base, forzando i tempi del dibattito e la prassi parlamentare. È lecito

supporre che il dibattito risenta negativamente degli effetti della campagna elettorale, in vista delle prossime consultazioni per il Parlamento europeo. Infatti, alla disponibilità – manifestata dal Governo tramite i mezzi d'informazione – ad accogliere le proposte della Commissione non corrisponde un analogo atteggiamento di apertura al confronto parlamentare.

Appare irragionevole la scelta di elencare, in un ordine del giorno, le linee di indirizzo per la successiva attività emendativa. Sarebbe preferibile incorporare quelle modifiche in un testo base, predisposto dai relatori, soluzione che, come è emerso chiaramente dalla discussione generale, appare ampiamente condivisa.

La PRESIDENTE riconosce che la presentazione di ordini del giorno dopo la conclusione della discussione generale è certamente una procedura non comune, anche se già seguita in questa Commissione, proprio nella attuale legislatura, in occasione dell'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Ribadisce, comunque, che l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno n. 4 non precluderà la possibilità di esprimersi, con un ulteriore voto, sull'adozione del testo base.

Benché siano venute meno le condizioni politiche che avrebbero permesso la stesura di un ordine del giorno unitario dei due relatori, il procedimento che in ogni caso è stato prospettato, fin dalla seduta antimeridiana, consente ai membri della Commissione di esprimersi sugli atti di indirizzo presentati e, successivamente, sull'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Si procede, quindi, alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 2, posto in votazione, è accolto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno n. 3, con il quale si impegna il Governo ad avviare, all'esito della discussione in Senato della riforma costituzionale attualmente all'esame, un processo di revisione costituzionale della forma di governo in senso presidenziale.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, e il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si rimettono alla Commissione sull'ordine del giorno n. 3, mentre il ministro BOSCHI esprime un parere contrario.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) insiste perché l'ordine del giorno n. 3 sia posto in votazione.

Posto in votazione, l'ordine del giorno n. 3 non è accolto.

La PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 21,50, riprende alle ore 22,15.*

La PRESIDENTE ritira l'ordine del giorno n. 4 e, in qualità di relatrice, propone che il disegno di legge costituzionale n. 1429, d'iniziativa del Governo, sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il disegno di legge n. 1429 possa essere adottato come testo base, considerando che l'ordine del giorno n. 2, approvato dalla Commissione, ha indicato le linee di intervento sulle quali orientare la fase degli emendamenti. Annuncia, quindi, a nome del Gruppo, un voto favorevole, nel presupposto che il testo base sarà modificato come indicato dall'atto di indirizzo approvato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ribadisce che, a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno n. 2, sarebbe più opportuno sospendere l'esame per compiere le necessarie valutazioni di carattere politico. A suo avviso, la decisione di proporre comunque il disegno di legge n. 1429 come testo base, senza tener conto delle risultanze del dibattito, e di procedere alla votazione rappresenta una evidente forzatura, che rivela l'intenzione del Governo di ottenere, in ogni caso, un risultato da utilizzare a fini elettorali.

Annuncia, quindi, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale del Governo come testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario, precisando che, nel caso in cui il disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo fosse adottato come testo base, esso deve intendersi modificato secondo le linee di indirizzo contenute nell'ordine del giorno n. 2, a firma del relatore Calderoli, appena approvato dalla Commissione.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia un voto contrario. Appare incomprensibile, a suo avviso, che sia adottato il disegno di legge governativo come testo base, dopo l'approvazione di un ordine del giorno di contenuto significativamente diverso.

Stigmatizza, quindi, la pretesa dell'Esecutivo di conseguire un risultato da utilizzare a fini elettorali, soprattutto su un argomento complesso quale la riforma costituzionale. Ritiene che simili episodi alimentino la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, esprime apprezzamento per l'approvazione di un atto di indirizzo che prevede l'elezione diretta dei membri del nuovo Senato, questione di assoluto rilievo per il Movimento 5 Stelle. Sottolinea, quindi, che il disegno di legge n. 1429, se adottato come testo base, dovrà essere

significativamente modificato, secondo le determinazioni contenute nell'ordine del giorno n. 2, appena approvato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritiene che non sia ragionevole adottare, come testo base, un disegno di legge i cui contenuti appaiono significativamente distanti, se non in aperta contraddizione, rispetto alle linee di indirizzo dell'ordine del giorno n. 2, appena approvato dalla Commissione, soprattutto in riferimento alla modalità di elezione dei senatori. Appare, a suo avviso, incomprensibile la scelta di non predisporre un testo base che già incorpori gli orientamenti su cui è stato espresso un consenso maggioritario.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, precisando che il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa viene adottato come testo base nel presupposto che sia modificato, nelle fasi successive dell'esame, in coerenza con le determinazioni assunte con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2. Ritiene che, sebbene attraverso un percorso articolato, la Commissione raggiunge, comunque, l'obiettivo concordato.

La senatrice LO MORO (*PD*), a nome del suo Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Anche il senatore MARAN (*SCpI*) annuncia un voto favorevole.

Il senatore MINEO (*PD*), in dissenso dal Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione. Ritiene, infatti, che l'adozione, come testo base, di un disegno di legge su cui, in discussione generale, sono state formulate numerose critiche rappresenta una incomprensibile forzatura. Al contrario, in materia di riforme costituzionali, sarebbe auspicabile, da parte del Governo, un orientamento maggiormente rispettoso delle prerogative parlamentari.

La proposta della Presidente di adottare il disegno di legge n. 1429 come testo base per il seguito dell'esame, posta in votazione, è accolta.

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di mercoledì 14 maggio.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che sia necessario un termine più congruo, anche per consentire ai relatori di esaminare le proposte di modifica da apportare al testo del Governo secondo le linee di indirizzo approvate dalla Commissione con l'ordine del giorno n. 2.

Si associa alla richiesta il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*).

La PRESIDENTE propone, quindi, di fissare alle ore 13 di venerdì 23 maggio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al disegno di legge costituzionale n. 1429 adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**ORDINI DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE  
COSTITUZIONALE NN. 7, 12, 35, 67, 68, 125, 127, 143,  
196, 238, 253, 261, 279, 305, 332, 339, 414, 436, 543, 574,  
702, 732, 736, 737, 877, 878, 879, 907, 1038, 1057, 1193,  
1195, 1264, 1265, 1273, 1274, 1280, 1281, 1355, 1368,  
1392, 1395, 1397, 1406, 1408, 1414, 1415, 1416, 1420,  
1426, 1427, 1429 e 1454**

**G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-  
436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-  
1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-  
1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/2/1**

CALDEROLI, *relatore*

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

in vista dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame,

considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;

inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;

prevedere che il Senato delle Autonomie sia composto da senatori regionali eletti in ciascuna Regione in proporzione alla popolazione, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma. La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, prevedendo altresì la corrispondente riduzione del numero dei consiglieri regionali;

prevedere la soppressione dei senatori a vita di nomina presidenziale;

stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;

prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*); per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;

prevedere che, in tutti gli altri casi, le determinazioni del Senato delle Autonomie, quando esercita il potere di richiamo, se adottate a maggioranza non inferiore a quella assoluta, possano essere disattese dalla Camera dei deputati solo con maggioranza equivalente;

disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

prevedere che il regolamento del Senato disciplini il procedimento legislativo bicamerale;

inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta «clausola di supremazia»;

in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismi che garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;

disporre la soppressione del CNEL;

ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni;

prevedere, altresì, corrispondentemente all'elenco delle materie di competenza esclusiva statale, un elenco di materie di competenza esclu-

siva regionale, con particolare riferimento alle seguenti: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo di ambito regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta;

prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato; il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento dei costi e dei fabbisogni *standard*;

prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta «clausola di supremazia» solo in presenza di eventi eccezionali, per un periodo limitato nel tempo e in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire, in ogni caso, il preventivo parere del Senato delle Autonomie;

stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

disporre che le modificazioni apportate alle disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione non si applichino alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento, previa intesa, dei rispettivi Statuti, prevedendo altresì che l'esercizio della funzione legislativa e della funzione amministrativa in materie di competenza esclusiva statale, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, possano essere delegate, anche su richiesta delle stesse, previa intesa, con norme di attuazione, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

---

**G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/3/1**

BRUNO

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premessi che:

da decenni si discute la necessità di organiche riforme costituzionali, nell'ambito delle quali si sono manifestati orientamenti favorevoli al presidenzialismo, già presenti in Assemblea costituente. Sono state istituite diverse Commissioni bicamerali, e molto si è discusso dei temi della riforma costituzionale, del presidenzialismo e del premierato forte;

in un momento di crisi della politica, l'opzione presidenzialista può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia;

anche nel corso delle ultime legislature, il tema delle riforme della seconda parte della Costituzione è stato ampiamente affrontato da tutti i partiti politici, con particolare attenzione alla forma di governo, e che, in particolare, il lavoro di riforma, avviato nella XVI legislatura con i disegni di legge costituzionale presentati e approvati in testo unificato al Senato nel 2012, e trasmesso alla Camera dei deputati il 26 luglio 2012, proponeva la modifica della forma di Stato in senso presidenziale, prevedendo la elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto (cfr. articolo 11 AC 5386 XVI legislatura);

ancor prima, il testo di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (AS 2544-D), prevedeva il rafforzamento dei poteri del Premier, caratterizzato dal potere di nomina e di revoca dei ministri, unitamente al meccanismo della sfiducia costruttiva (cfr. articoli 30, 32 e 33 AS 2544-D XIV legislatura);

la legge di revisione costituzionale ora in esame prevede una modifica solo parziale, seppure importante, e non è sufficiente né esaustiva, lasciando ancora sospesi nodi fondamentali, la cui risoluzione è indispensabile per dare al Paese un modello moderno e funzionale di gestione dello Stato;

si rileva la necessità di intraprendere con rapidità un nuovo dibattito sulla riforma strutturale della Costituzione, nella convinzione che una modifica in direzione presidenzialista e di un premierato con maggiori strumenti di governo – sposando tesi che non sono solo di una parte politica, ma che appartengono ad un ampio dibattito della vita repubblicana – darebbe vita ad un sistema più coerente con quello delle grandi democrazie, non solo europee,

impegna il Governo

al termine dell'esame del Senato dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL, di avviare immediatamente un nuovo processo di revisione costituzionale in senso presidenziale.

---

**G/7-12-35-67-68-125-127-143-196-238-253-261-279-305-332-339-414-436-543-574-702-732-736-737-877-878-879-907-1038-1057-1193-1195-1264-1265-1273-1274-1280-1281-1355-1368-1392-1395-1397-1406-1408-1414-1415-1416-1420-1426-1427-1429-1454/4/1**

FINOCCHIARO, *relatrice*

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

considerate le previsioni contenute nei disegni di legge costituzionale d'iniziativa parlamentare e nel disegno di legge costituzionale d'iniziativa del Governo,

tenuto conto dei rilievi e delle proposte emerse nel corso della discussione generale,

adotta come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1429, di iniziativa del Governo e assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

il Senato è la Camera che rappresenta le Regioni e le Autonomie;

inserire, tra le funzioni del Senato delle Autonomie, quelle di controllo dell'attività delle pubbliche amministrazioni, di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'espressione di pareri, eventualmente vincolanti, sulle nomine di competenza del Governo;

prevedere che il Senato delle Autonomia sia composto, oltre che dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, anche da consiglieri regionali e Sindaci, tenendo conto della consistenza demografica di ciascuna regione e in rapporto di due terzi di Consiglieri Regionali e un terzo di Sindaci;

prevedere la possibilità che in occasione del rinnovo di ciascun Consiglio regionale sia consentito agli elettori di indirizzare le scelte tra i rispettivi componenti dei membri del Senato delle Autonomie;

prevedere che i cittadini nominati senatori dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo so-

ciale, scientifico, artistico e letterario, siano cinque, anziché ventuno, e che il loro mandato duri sette anni;

stabilire che anche il Senato delle Autonomie giudichi dei titoli di ammissione dei loro componenti e che siano previste, anche per i suoi membri, le garanzie dell'articolo 68 della Costituzione;

prevedere che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali; per le leggi che disciplinano il *referendum* popolare; per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; per le leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*); per tutti i casi in cui la Costituzione prevede espressamente il concorso paritario dei due rami del Parlamento;

disporre che i regolamenti parlamentari prevedano le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

disporre, altresì, che il Regolamento della Camera stabilisca il numero massimo di disegni di legge sui quali il Governo può chiedere, nell'ambito di ciascuna sessione di programmazione dei lavori, di deliberare prioritariamente;

inserire una disposizione in base alla quale il Senato delle Autonomie possa, prima della sua promulgazione, deferire alla Corte costituzionale, con mozione motivata approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una legge che, approvata dalla Camera dei deputati in contrasto con una propria deliberazione espressa con una maggioranza non inferiore a quella assoluta dei suoi componenti, sia ritenuta lesiva delle competenze legislative delle Regioni o del principio di sussidiarietà (si tratta dunque di un ricorso preventivo su una legge non ancora promulgata, su cui la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi in tempi rapidi). La stessa tipologia di ricorso potrà riguardare una legge approvata dalla Camera dei deputati, in assenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla cosiddetta «clausola di supremazia»;

in materia di decretazione d'urgenza, stabilire che, in sede di conversione in legge dei decreti-legge, non possano essere approvate disposizioni afferenti a materie estranee al contenuto del decreto;

per l'elezione del Capo dello Stato, prevedere meccanismiche garantiscano il ruolo del Senato delle Autonomie;

ridefinire il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni precisando i limiti della competenza esclusiva statale;

prevedere, all'articolo 116 della Costituzione, che l'esercizio della funzione legislativa in materie di competenza esclusiva statale possa essere conferito ad una o più Regioni, anche su richiesta delle stesse, previa intesa con le Regioni interessate, in presenza di una dimensione territoriale ottimale, definita anche da intese fra le Regioni, e purché la Regione assicuri equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. In tali casi, la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative;

prevedere che, in nessun caso, il gettito dei tributi e delle entrate propri di Comuni, Città metropolitane e Regioni sia assegnato allo Stato;

il fondo perequativo non deve alterare l'ordine delle capacità fiscali per abitante tra i diversi territori e deve garantire il finanziamento nei limiti dei costi e dei fabbisogni *standard*;

prevedere che lo Stato possa ricorrere alla cosiddetta «clausola di supremazia» in base ad una procedura puntualmente definita, nella quale inserire il preventivo parere del Senato delle Autonomie;

stabilire che il decreto di scioglimento del consiglio e il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale siano adottati su conforme parere del Senato delle Autonomie;

disporre che le Regioni ad autonomia speciale, in considerazione delle modificazioni apportate alle disposizioni del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, adeguino i rispettivi Statuti nel rispetto del principio pattizio e secondo le procedure definite negli Statuti medesimi.

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 6 maggio 2014

**Plenaria**

**109<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 20,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(14) MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili*

**(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

**(239) GIOVANARDI ed altri.** – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

**(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

**(909) Alessia PETRAGLIA ed altri.** – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

**(1211) MARCUCCI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

**(1231) LUMIA ed altri.** – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

**(1360) Emma FATTORINI ed altri.** – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

– e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il presidente PALMA ricorda che, come da accordi intercorsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta odierna si svolgerà una discussione finalizzata ad individuare il testo unificato o, se del caso, i distinti testi unificati sui quali la Commissione potrà proseguire l'esame. Chiede dunque a tutti i senatori che prenderanno la parola di manifestare il proprio intendimento circa l'opportunità di predisporre un solo testo unificato o due distinte proposte normative che regolino, rispettivamente, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto.

Ha la parola il senatore LUMIA (*PD*), il quale precisa preliminarmente che le proposte di conferire riconoscimento giuridico alle coppie di fatto e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso non devono essere valutate in contrapposizione tra loro. Le due esigenze e i relativi procedimenti parlamentari vanno posti al riparo da ogni tentazione di lettura in chiave ideologica. Occorre, invece, prendere atto che sul fronte dello statuto giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso l'ordinamento italiano fa segnare un rilevante ritardo rispetto agli impianti normativi vigenti in altri paesi europei e negli Stati Uniti d'America. Ricorda che, in materia, una decisiva risoluzione del Parlamento europeo risale al febbraio del 1994, mentre una rilevante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso, sia pure ai limitati fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, la nozione di famiglia anche alle coppie omosessuali. Inoltre, già la Carta di Nizza e un'importante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2013, hanno conferito rilievo e maggior urgenza di definizione ai rapporti di convivenza tra persone dello stesso sesso. Vi sono poi numerosi Paesi – se ne contano ben undici soltanto nell'Unione europea – che estendono direttamente l'accesso all'istituto matrimoniale alle coppie omosessuali; in proposito, non è trascurabile che già quindici degli Stati federati americani abbiano ormai riconosciuto l'accesso all'istituto matrimoniale anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Da questo sintetico quadro ricostruttivo emerge l'assoluta preminenza e indifferibilità di conferire riconoscimento e tutela giuridica alle unioni civili tra omosessuali. Venendo dunque allo snodo procedurale sul quale il Presidente ha invitato i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi, ritiene che una scelta responsabile risieda nel procedere parallelamente sui due testi predisposti dalla relatrice nei quali far confluire il complesso delle proposte di legge all'attenzione della Commissione che riguardano, rispettivamente, le coppie di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Peraltro, la formulazione dei due testi che va prendendo corpo merita condivisione e apprezzamento, poiché prospetta soluzioni normative mature e accurate. Conclude rilevando, tuttavia, che al fine di evitare problemi di coordinamento, confusioni, sovrapposizioni o rallentamenti procedurali, il proprio Gruppo sarebbe disponibile anche a procedere sulla base di un solo testo unificato articolato in due titoli disgiunti ed inequivocamente dedicati, l'uno a fornire disciplina e riconoscimento alle unioni civili tra persone dello stesso

nesso l'altro, a garantire effetti giuridici ai patti contratti nell'ambito delle coppie di fatto. Sottopone questa ipotesi di prosecuzione dei lavori all'attenzione di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) conviene sul fatto che i temi oggetto dei disegni di legge in titolo debbano essere posti al riparo da letture ideologiche predefinite. Occorre, invece, muovere dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2010, la quale, sebbene spesso citata in modo improprio, chiarisce gli esiti interpretativi che derivano direttamente dalla disciplina degli articoli 29 e 30 della Costituzione. Peraltro, il riconoscimento giuridico a forme di legame affettivo diverse da quelle che sfociano nell'istituto matrimoniale, pone temi di diritto civile piuttosto complessi; cita, al riguardo, i potenziali effetti che si determinerebbero sull'istituto dell'impresa familiare disciplinata dall'articolo 230-*bis* del codice civile. Ma, più in generale, ritiene che si debba affrontare con attenzione e responsabilità l'ipotesi di sostituire la concezione di famiglia fondata sul vincolo di consanguineità con un'idea di nucleo familiare fondato sugli affetti. Per altro verso, non è corretto affermare che le esigenze delle coppie di fatto scaturiscono soltanto da quelle situazioni in cui si vuole ottenere riconoscimento giuridico senza accedere al matrimonio; la realtà è assai più sfaccettata ed è inutile presupporre le intenzioni o l'atteggiamento psicologico di chi convive, giacché in realtà possono essere variegata sia le condizioni di convivenza sia le aspirazioni di riconoscimento giuridico cui far fronte. Espresso apprezzamento per il testo predisposto da parte della senatrice Cirinnà in punto di coppie di fatto, svolge brevi rilievi sull'istituto del patto di convivenza che ritiene debba essere passibile di trascrizione soltanto una volta risolti i molti dubbi applicativi che insorgerebbero se si optasse per tale soluzione. Ulteriori rilievi riguardano, poi, i limiti all'autonomia nel regime patrimoniale dei patti medesimi e, tornando al piano del metodo, ritiene doveroso vagliare con attenzione le singole situazioni giuridiche soggettive che possono dirsi compatibili con il riconoscimento delle coppie di fatto. Quanto poi al tema del seguito procedurale per i lavori della Commissione, non ritiene fruttuoso discernere le differenze di regime tra gli istituti relativi alle coppie omosessuali e quelli destinati a regolare altre situazioni di convivenza fattuale; è infatti evidente che se si volesse dare seguito ad una simile impostazione si finirebbe per perpetuare logiche di esclusione e ghettizzazione. Nel proporre la predisposizione di un unico testo da cui muovere, auspica che si possa trarre utile giovamento dall'esperienza della riforma del diritto di famiglia del 1975 che costituisce un nitido esempio di norme capaci di incidere anche sulla formazione di un sentire collettivo dei consociati garantendo un progresso dell'intera società. Conclude approfittando della presenza del sottosegretario Ferri e auspicando che si possa anche tener conto delle straordinarie acquisizioni cui si pervenne in dottrina a seguito degli studi promossi dal professor Enrico Ferri sulla famiglia di fatto che, seppur risalenti a molti anni fa, possono ancora oggi schiudere rilevanti profili di interesse per l'esame dei disegni di legge in titolo.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*NCD*) a giudizio del quale non va trascurato che la recente evoluzione giurisprudenziale ha già garantito una certa copertura giuridica alle aspettative di diritto delle coppie che si trovano a convivere fuori dal matrimonio. Tenendo conto di questo profilo preliminare, gli appare certamente preferibile che i lavori della Commissione prendano le mosse da un solo testo unificato che eviti indebiti ricorsi a doppi binari di sorta; questi ultimi, ne conviene con il senatore Caliendo, finirebbero per creare solo discriminazioni o equivoci applicati. Ciò premesso, naturalmente, si tratta poi di individuare con puntualità e attenzione i diritti e le aspettative cui possano accedere le persone unite da un legame che si vorrebbe riconosciuto dall'ordinamento, ma che è pur sempre diverso dal vincolo matrimoniale.

Interviene brevemente il presidente PALMA per richiamare l'attenzione sul delicato tema della disciplina dei diritti di successione che vengono ad essere riguardati dalla prospettata introduzione di un riconoscimento giuridico in favore delle coppie di fatto e delle unioni civili. Si tratta, in particolare, di valutare una rivisitazione della ragione alla base dell'istituto dei legittimari e quindi delle quote di legittima che non possono essere intaccate dagli atti di disposizione *mortis causa*. Tali profili, a suo giudizio, meritano di essere rivisti considerando la platea dei legittimari che, ferma l'attuale previsione codicistica, rischia di proporre antinomie e aporie applicative qualora si dovesse garantire un riconoscimento ad unioni e rapporti non fondati sull'istituto matrimoniale.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ritiene che in linea di massima sarebbe condivisibile l'ipotesi di predisporre due distinti testi unificati: l'uno riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso; l'altro volto a regolare la condizione delle coppie di fatto. Si farebbe fronte così, con due distinti provvedimenti, a tutte le esigenze che provengono dalla società civile sia in punto di riconoscimento giuridico dei diritti e delle aspettative dei legami che non sfocino nel matrimonio, sia nella predisposizione di uno statuto minimo in favore delle coppie omosessuali. Ciò premesso, tuttavia, ritiene ancor più proficuo per il buon andamento dei lavori in Commissione che la relatrice definisca un unico testo unificato suddiviso per chiarezza in due distinti titoli che disciplinino rispettivamente differenti istituti concernenti il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto e i legami tra persone dello stesso sesso.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda che, nel corso della scorsa legislatura, si era approfondito l'esame dell'estensione del trattamento di reversibilità anche in favore delle parti delle coppie di fatto che contraggono un accordo di convivenza. Emerse, in quella circostanza che l'estensione di questi benefici di natura previdenziale, così come di altri istituti di favore riconducibili all'assistenza in favore della parte superstite della coppia, presenta oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, finisce per rappresentare un ostacolo insormontabile al riconoscimento delle unioni

diverse da quelle fondate sul matrimonio. Proprio alla luce di tale esperienza, ritiene realistico che la relatrice si limiti a predisporre un testo dal contenuto normativo minimo, sebbene questo finisca per imporre qualche rinuncia nell'immediata estensione di una tutela giuridica, previdenziale e assistenziale in favore dei rapporti di convivenza.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene che la scelta di procedere sulla base di un solo testo unificato oppure sulla scorta di due articolati normativi diversi a seconda delle esigenze di disciplina delle coppie di fatto o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non dovrebbe essere adottata sulla base di argomenti di segno politico, ma soltanto nel presupposto di percorrere la via più utile per la redazione di testi normativi di migliore qualità. Al riguardo, dunque, non si vede perché discernere in modo radicale e discriminatorio nel conferire valenza giuridica agli accordi di convivenza tra omosessuali e eterosessuali. Con riguardo a quanto precisato dal presidente Palma in punto di diritti dei legittimari derivanti dalla successione *mortis causa*, si deve tenere nel massimo riguardo l'esigenza di non introdurre istituti ibridi e dall'incerta applicazione. È invece opportuno predisporre discipline chiare che non conducano a indebite intersezioni tra istituti simili ma non sovrapponibili. Anche per questo si rende preferibile l'adozione di un unico testo su cui procedere alla predisposizione di puntuali proposte emendative. D'altra parte, non dovrebbero trovare spazio espedienti procedurali volti a nascondere eventuali difficoltà della maggioranza che sostiene il Governo le quali, al momento, si presentano in tutta la loro evidenza.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) ricorda che si deve muovere dall'indefettibile riconoscimento che, al momento, il matrimonio è l'unico istituto giuridico da cui originano effetti di regolazione della convivenza tra due soggetti. Ciò premesso, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice sui testi all'esame della Commissione, ritiene che vi siano ancora non pochi equivoci che potrebbero insorgere se entrassero al contempo in vigore gli istituti previsti per regolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le coppie di fatto. In primo luogo, il fatto stesso che al matrimonio si affianchino ben tre ulteriori istituti di regolazione della convivenza determina conseguenze applicative complesse e contraddittorie. Con le due ipotesi di testo unificato, da un lato si codificherebbero i patti di convivenza, dall'altro si darebbe giuridica rilevanza alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, infine, si conferirebbe una qualche tutela alla stessa convivenza di fatto prevista sotto un autonomo titolo. Inoltre, rileva che pur attribuendo un autonomo *nomen juris* a questi diversi istituti, le unioni civili richiamano una forma minore, ma non troppo dissimile, del vero e proprio matrimonio. Si viene così a creare una sorta di gradazione tra le tutele che ingenera disuguaglianze, aporie di sistema e, in generale, desta notevoli perplessità. Si tratta di elementi critici che inducono a confermare l'ipotesi di predisporre un solo testo unificato sul quale concentrare l'attenzione e le esigenze di

coordinamento sistematico con particolare riguardo all'impatto indiretto e riflesso sul matrimonio; quest'ultimo non solo trova fondamento costituzionale espresso, ma costituisce pur sempre la base giuridica della famiglia e dei rapporti che la configurano come formazione sociale.

Anche il presidente PALMA rileva che sarebbe opportuno individuare un livello minimo di protezione giuridica con riguardo alle istituende unioni civili, evitando il rischio di plasmare un istituto di carattere imitativo del matrimonio. Anche alla luce di tale rilievo ritiene a sua volta preferibile confermare l'ipotesi di un solo testo unificato che cerchi di predisporre tutela alle esigenze dei tipi di convivenza, individuando un minimo comune denominatore di situazioni giuridiche soggettive da riconoscere in favore delle parti.

La relatrice CIRINNÀ (PD) osserva di aver preso in considerazione un materiale normativo quanto mai complesso e variegato che origina da ben otto iniziative legislative di impostazione assai diversa l'una dall'altra. Per sua parte, ritiene di poter accogliere le indicazioni che provengono dai componenti della Commissione; tuttavia ribadisce che per la propria parte politica è di preminente interesse l'esigenza di fornire un minimo di tutela alle legittime aspettative delle coppie omosessuali che si trovano, al momento, ancora escluse dall'accesso ad ogni istituto che ne regolamenti la condizione e i rapporti. Conferma quindi la propria disponibilità a che in Ufficio di Presidenza e poi in Commissione si individui il seguito procedurale che offre maggiori garanzie per la definizione di un complesso normativo che risponde ad esigenze ormai indifferibili.

Il presidente PALMA ritiene che in un prossimo Ufficio di Presidenza siano ulteriormente discusse le modalità per procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo; successivamente, la Commissione potrà stabilire se fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ad un solo testo unificato, oppure proseguire sulla base della definizione di due differenti disegni di legge che distinguano le unioni civili dai patti di convivenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1209, in materia di adozione dei minori, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14,15, è posticipata alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

